

n. 31/2025 Ruolo Procedure Concorsuali (esdebitazione incapiente)



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda Civile - Crisi d'Impresa

Il Giudice designato, dott. Lorenzo Lentini, a scioglimento della riserva, ha pronunciato il seguente

DECRETO
DI ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

nel procedimento n. 31/2025 promosso

da

sig.ra Assunta FRANCO (C.F. FRNSNT72L43I234K), rappresentata e assistita dall'avv. Filomena Baldino ((BLDFMN76A52C983W)

RICORRENTE

In cui è OCC-Gestore della crisi l'AVV. SALVATORE SANZO,

Premesso

Con ricorso del 08.12.2025 Assunta Franco, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 03/07/1972 e Costa Filippo, nato a Melzo (MI) l'08/04/1970 (C.F: CSTFPP70D08F119A) entrambi residenti in Truccazzano alla Via F.lli Ferrandi n.1, hanno chiesto la concessione del beneficio della ex art. 283 CCII, esponendo che:

- in data 19.07.2023 l'avv. Salvatore Sanzo è stato nominato dall'OCC prescelto quale professionista incaricato per valutare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura in esame;
- in data 08.12.2025 i debitori hanno presentato domanda di apertura della procedura di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII, corredata dalla relazione particolareggiata ex art. 283, co.4 CCII del Gestore;
- in data 11.12.2025 il giudice ha invitato parte ricorrente a regolarizzare il fascicolo, producendo separatamente gli allegati alla relazione OCC;
- in data 12.12.2025 il giudice, ritenendo preliminarmente che l'art. 66 CCII non trovi applicazione al procedimento per l'esdebitazione del debitore incapiente, ha disposto la separazione dei procedimenti e, inoltre, ha chiesto l'integrazione della domanda, onerando la ricorrente di produrre la documentazione contabile e/o fiscale ritenuta idonea alla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dell'impresa individuale "Franco Assunta Mini Market";
- in data 14 e 16 dicembre 2025 venivano depositate le integrazioni richieste;
- in data 16.12.2025 il giudice invitava il gestore a proporre osservazioni su quanto depositato;
- in data 23.12.2025 l'OCC depositava le osservazioni richieste;
- in data 7.1.2026 veniva fissata udienza al 18.2.2026, invitando al deposito del certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti;
- all'udienza del 18.2.2026 il giudice si riservava.

Tanto premesso osserva, innanzi tutto, il giudice adito, con riferimento alla documentazione dimessa, che sono stati forniti con ricorso e successive integrazioni l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco delle azioni giudiziali esperite da terzi, l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'indicazione degli stipendi e di tutte le altre entrate; unitamente alla relazione particolareggiata e alla sua integrazione da parte dell'organismo di composizione della crisi avente ad oggetto l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori nonché la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.



Il corredo informativo offerto risulta completo: quanto alle cause dell'indebitamento, emerge dagli atti che le difficoltà economiche della ricorrente derivano principalmente dalla precedente attività imprenditoriale svolta avviata nell'anno 2010 e dalla persistente precarietà reddituale.

La sig.ra Franco, dopo avere lavorato come dipendente, nel 2010 ha avviato una impresa individuale denominata "Franco Assunta Mini Market", cessata dopo sei mesi.

Successivamente la ricorrente ha continuato a lavorare, seppure saltuariamente: la ricorrente attualmente è disoccupata e percepisce un'indennità mensile di disoccupazione pari a € 300,00, a seguito della cessazione, in data 31 luglio 2025, del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la società Pamir s.r.l.

Stante la mancata cancellazione dell'impresa individuale, si è reso necessario verificare se tale impresa rientri tra quelle "minori" ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. d), al fine di escludere l'assoggettabilità in concreto della ricorrente ad altre procedure concorsuali, quali la liquidazione giudiziale.

La documentazione fornita dalla ricorrente e le analisi svolte dal gestore OCC hanno consentito di affermare, con un ragionevole margine di certezza, la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale della suddetta impresa individuale (cancellata d'ufficio in data 21-22 novembre 2025 "ai sensi dpr 23/7/2004 n.247)

E infatti:

- per quanto attiene all'attivo patrimoniale la sig.ra Franco non risulta titolare di beni immobili e/o mobili registrati;
- per quanto attiene all'ammontare dei ricavi, l'OCC ha ritenuto che l'attività non avesse prodotto flussi economici rilevanti né comportato l'acquisizione di beni, sulla scorta dei dati risultanti dall'estratto conto contributivo INPS, della mancanza di dichiarazioni fiscali e della breve durata dell'attività;
- l'esposizione debitoria riconducibile alla pregressa attività imprenditoriale è di cui euro 26.346,97, cui vanno aggiunti circa 15 mila euro di debiti maturati per esigenze familiari.

Pertanto l'esposizione debitoria complessiva della sig.ra Franco ammonta ad euro 41.804,26, prevalentemente riconducibile alla cessata attività.

L'attuale nucleo familiare risulta composto dalla ricorrente, da marito, dai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, conviventi presso un appartamento locato sito in Truccazzano assegnato dal Comune al marito ad uso esclusivo di abitazione propria e dei familiari conviventi.

Le spese di mantenimento sostenute dalla ricorrente e dal marito, per sé e per i figli, ammontano a complessivi euro € 1.508,00 mensili e rappresentano costi essenziali e non comprimibili, strettamente connessi al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare.

Deve ritenersi altresì assolto l'onere probatorio quanto al requisito di cui all'art. 283 co. 2 CCII, essendo *ut supra* la ricorrente percettrice attuale di reddito (euro € 300,00, derivante da NASPI) e avendo comunque la stessa regolarmente lavorato fino al luglio 2025 in qualità di dipendente (rapporto cessato per volontà del datore di lavoro).

Da tale reddito occorre detrarre le spese per la produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento della famiglia, pari a euro 1.508,00 mensili, importo che risulta inferiore al valore soglia incapiante che, come da conteggi del Gestore, che per l'ipotesi in esame deve essere individuato in euro 25.840,95 annui.

Ne discende che non vi è alcuna utilità distribuibile ai creditori e non sussistono i presupposti per l'accesso alla liquidazione controllata, fermi i doveri di vigilanza in capo al Gestore-OCC ex art. 283 co. 9 CCII.

Inoltre sussiste il requisito della "meritevolezza" della debitrice, non emergendo allo stato atti rilevatori di malafede o colpa grave, atteso che in massima parte il debito proviene da un fisiologico insuccesso imprenditoriale e, per il resto, dall'assunzione di obbligazioni per far fronte alle ordinarie esigenze di vita familiare.

L'assenza di condotte elusive o fraudolente (v. certificato penale nullo), unitamente alla documentata impossibilità di adempiere agli obblighi contrattati, conferma la buona fede e giustifica l'accesso alla procedura di esdebitazione ex art 283 CCII e che parte debitrice non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Infine si precisa che l'esdebitazione qui concessa ha ad oggetto le sole passività maturate prima della presentazione del ricorso e non comprende i debiti da sanzioni amministrative maturati successivamente, cui la ricorrente fa generico riferimento nel corso del procedimento

PQM

Visto l'art. 283 CC.II

DICHIARA inesigibili nei confronti della debitrice **sig.ra Assunta FRANCO** (C.F. FRNSNT72L43I234K) i debiti maturati in epoca precedente alla presentazione del ricorso, come da passività esposte dal Gestore nella propria relazione particolareggiata in atti;



ORDINA alla debitrice, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro le seguenti scadenze (23.2.2027, 23.2.2028, 23.2.2029) le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall'ultima dichiarazione e di trasmetterle all'OCC, il quale dovrà annualmente accompagnare la relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2 dell'art. 283 CCII che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori;

DISPONE la pubblicazione a cura della Cancelleria, come da vigente Protocollo in materia, del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della privacy

PONE a carico del gestore OCC l'onere di comunicare, entro il 9.03.2025, il presente provvedimento ai creditori ex art. 283, comma 8, CCII.

Si comunichi:

- alla ricorrente;
- all'OCC-Gestore.

Milano, 23/2/2026

Il giudice
Lorenzo Lentini

